



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

44

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 31/03/2005

OGGETTO: Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere – Approvazione.

L'anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
SICA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario	SI	
D'ANGELO Gerardo	SI		DESIMONE Pietro	SI	
DE ROSA Maurizio	SI		TARALLO Lorenzo Gerardo		SI
MUCCIOLO Angela	SI		RICCI Angelo	SI	
BRUNO Giuseppe	SI		QUAGLIA Pasquale		SI
MARRAZZO Melchiorre	SI		VALLETTA Angelo	SI	
PETRAGLIA Alessandro	SI		PAOLINO Paolo	SI	
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola		SI
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: VOZA, NUTRICO, MAURO, MAZZA, NESE, SANTOMAURO, SCARIATI.

Consiglieri

Presenti n. 18
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Luigi Barlotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Relazione l'Assessore al Turismo, dott. Voza ed esterna i suoi complimenti alla commissione consiliare per il buon lavoro svolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale n. 17 del 24-11-2001 di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, ha fissato le disposizioni generali e le norme comuni per l'esercizio di attività di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in case rurali, rifugi di montagna e case religiose di ospitalità;

Visto che nel territorio insistono numerose strutture utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge Regionale innanzi citata;

Considerato che la rilevanza turistica del territorio di "Paestum" (sede Unesco), in ambito internazionale impone all'Amministrazione Comunale di verificare attentamente i requisiti tecnici ed igienico-edilizi delle strutture ricettive, al fine di evitare l'esercizio di attività turistica in strutture inidonee;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che si allegano alla presente;

Visti il parere favorevole del Responsabile Servizio attività Produttive, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti il parere favorevole del Responsabile Sport-Turismo-Spettacolo, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti il parere favorevole del Responsabile Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Proceduto alla votazione, con le modifiche apportate all'art. 3.2 lett. J), resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 17, astenuti n.///
Votanti n. 17, voti favorevoli n 17 contrari n. ///;

DELIBERA

1. Approvare, come approva il Regolamento di "Esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere", che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile dei Servizi agli adempimenti consequenziali;

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 17, astenuti n./// Votanti n. 17, voti favorevoli n 17 contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Luigi Barlotti

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

10.8 APR. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

10.8 APR. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

Il Comune intende promuovere lo sviluppo delle strutture ricettive extralberghiere anche al fine di favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, oltre che a valorizzare e promuovere le tradizioni locali ed il territorio.

Art. 2

Per il presente regolamento si intendono per attività ricettive extralberghiere:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) case per ferie;
- d) ostelli per la gioventù;
- e) rifugi di montagna;
- f) case religiose di ospitalità.

Art. 3 ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Sono esercizi di Affittacamere le strutture ricettive, gestite da privati, composte da non più di 6 camere, con un massimo di 12 posti letto, ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti nello stesso stabile purché singolarmente dotati di servizi igienici.

Gli affittacamere devono assicurare, anche avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:

- a) servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
- b) servizio di notte a chiamata;
- c) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio cliente;
- d) pulizia quotidiana dei locali;
- e) un locale bagno completo, come disposto dal successivo art. 3.1, ogni sei posti letto;
- f) chiamata di allarme in tutti i servizi;
- g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;
- h) sistemazione delle camere come disposto dal successivo art. 3.1;
- i) linea telefonica con apparecchio per uso comune.

Gli affittacamere possono anche fornire servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare, in una struttura unitaria o, nell'ambito di più strutture contigue appartenenti o in uso allo stesso titolare.

Art. 3.1 Requisiti tecnici ed igienico-edilizi

I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico sanitari comunali ed alle normative sanitarie vigenti, devono anche avere:

- a) un locale bagno composto da Wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei posti letto;
- b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona, illuminazione normale, nonché da armadio, tavolo, specchio con presa di corrente nelle camere senza bagno e cestino rifiuti per camera;
- c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno o di uso comune.

Art. 3.2 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

- a) domanda prodotta dall'interessato contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano.

La stessa dovrà essere firmata da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo.

- c) Servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- d) Servizi complementari offerti;
- e) Periodi di esercizio dell'attività;
- f) Relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
- g) Atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- h) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- i) Certificato di prevenzione incendi, ove previsto secondo le vigenti disposizioni;
- j) Le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e dei diritti previsti dalle normative vigenti e dai Regolamenti Comunali.

Qualora l'esercizio di affittacamere offra tra le attività complementari anche la somministrazione di alimenti e bevande, deve presentare apposita richiesta ai fini di ottenere il rilascio della relativa Autorizzazione Sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge n.283/62;

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato che sussistano per il titolare o gestore i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvate con R.D.18-6-1931 n.733 art.11 nonché i requisiti antimafia.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della A.S.L. competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva devono ottemperare a quanto previsto dall'art.109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni attraverso la compilazione di apposite schede e la relativa trasmissione giornaliera alla Autorità di P.S.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T. competente per territorio, al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica (che devono avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'E.N.I.T. i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25/8/1991 n.284 entro il 1° ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1 gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché, entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al Comune un'apposita comunicazione suppletiva, i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o

del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

Art. 4 **CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE** Definizioni e caratteristiche

Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestite :

- a) in forma imprenditoriale ,esercitata da chi concede in affitto ai turisti quattro o più unità abitative anche in stabili diversi poste nel territorio regionale;
- b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria.

Art. 4.1 Requisiti tecnici ed igienico-edilizi

Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- 1) un superficie minima utile non inferiore a otto mq per ciascun posto letto;
- 2) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda e riscaldamento nella stagione invernale;
- 3) manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- 4) pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.

Nelle singole unità abitative può essere, altresì, assicurata la dotazione di telefoni, radio, televisore, filodiffusione o altro che concorra ad elevare la qualità dei servizi offerti.

Qualora le unità abitative abbiano i vani, nella totalità della loro altezza dentro terra o abbiano le caratteristiche di magazzino, cantina, sottoscala, o siano precariamente adibite ad abitazione non possono essere utilizzati per la locazione.

Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico edilizi comunali ed alle normative sanitarie vigenti

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

Art. 4.2

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

La domanda di autorizzazione deve indicare e contenere:

- a) Generalità del dichiarante;
- b) Numero, ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
- c) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- d) Relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica. Qualora la gestione avvenga in forma imprenditoriale la relazione tecnica dovrà contenere anche l'indicazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) Per le gestioni in forma non imprenditoriali, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del titolare o gestore dell'unità abitativa nella quale si attesti che la gestione avviene in forma non imprenditoriale;
- f) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio;
- g) Atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- h) Caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
- i) Periodo di esercizio dell'attività;
- l) Ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

Il Comune provvede entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza, al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n.733, art 11, i requisiti antimafia.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della A.S.L. competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento: detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

L'autorizzazione all'esercizio non può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.

I titolari o gestori della suddetta attività ,qualora gestita in forma imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'Art. 109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni di ottemperanza all'obbligo della registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso la compilazione delle apposite schede.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T competente per territorio,al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica(che deve avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'ENIT i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 -8-1991 n.284 entro il 1° ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1 gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché,entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al Comune un'apposita comunicazione suppletiva,i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune,venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione ,o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare della azienda cessata.

ART. 5

CASE PER FERIE

Definizioni e caratteristiche

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite,al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali ,da Enti Pubblici,associazioni o Enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive nonché da Enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, nonché gli assistiti dagli enti di cui al comma precedente.

Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma. Nelle case per ferie è consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.


Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.

Art. 5.1

Requisiti tecnici ed igienico-edilizi

Le case per ferie oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-sanitari comunali e dalle normative sanitarie vigenti, devono anche avere:

- a) una superficie minima utile delle camere da letto al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni letto in più, per un massimo di quattro posti letto per camera;
- b) un WC ogni sei posti letto con un minimo di un WC per piano, un bagno o doccia ed un bidet ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- c) cucina;
- d) sala da pranzo;
- e) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di 25 mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino, uno specchio e un cestino portarifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- h) telefono ad uso degli ospiti;
- i) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) Pulizia quotidiana dei locali;
- k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- l) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
- i) Fornitura di energia elettrica, acqua potabile, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale.



Art. 5.2

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle CASE PER FERIE di cui al presente regolamento è rilasciata dal Comune ,previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

- a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifica la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;
- f) ove necessario ai sensi delle disposizioni vigenti, certificato di prevenzione incendi;
- g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- h) periodo di esercizio dell'attività;
- i) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

Il Comune provvede entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza, al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n.733, art 11, i requisiti antimafia, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché quelli previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalle norme vigenti per la struttura.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della ASL competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento: detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

L'autorizzazione all'esercizio delle case per ferie, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso ed a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme igienico sanitarie e previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'Art. 109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni di ottemperanza all'obbligo della registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso la compilazione delle apposite schede.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T competente per territorio, al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica (che deve avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'E.N.I.T. i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 -8-91 n.284 entro il 1° Ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché, entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al

Comune un'apposita comunicazione suppletiva, i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. Tale autorizzazione può essere revocata dal Comune venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

ART. 6 **OSTELLI PER LA GIOVENTU'**

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti pubblici, Enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persona o capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva.

Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1

Art. 6.1 **Requisiti tecnici ed igienico edilizi**

Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico sanitari Comunali e dalle normative sanitarie ed edilizie vigenti, devono anche avere:

- a) camere con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a posto letto;
- b) un wc ogni 6 posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto coi posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- c) cucina;
- d) sala da pranzo;
- e) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di 25 mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino, uno specchio e un cestino portarifiuti per ciascuna camera;
- g) cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- h) telefono ad uso degli ospiti;
- i) chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) pulizia quotidiana dei locali;
- k) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
- l) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
- i) fornitura di energia elettrica, acqua potabile, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale.

Le camere da letto ed i servizi igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne.

Art. 6.2

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva negli Ostelli per la Gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

- a) domanda prodotta dall'interessato contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- f) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;
- g) regolamento interno della struttura da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- h) descrizione dei soggetti che possono utilizzare la struttura;
- i) periodo di esercizio dell'attività;
- l) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali delle stesse a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme igienico sanitarie e previo il rilascio dell'apposita autorizzazione sanitaria.

Il Comune provvede entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza, al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n.733, art 11, i requisiti antimafia, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché quelli previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalle norme vigenti per la struttura.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della ASL competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento: detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'Art. 109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni di ottemperanza all'obbligo della registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso la compilazione delle apposite schede.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T competente per territorio, al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica (che deve avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'ENIT i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 -8-1991 n.284 entro il 1° Ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché, entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al Comune un'apposita comunicazione suppletiva, i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. Tale autorizzazione può essere revocata dal Comune venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune.

Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare della azienda cessata.

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

Art. 7 RIFUGI DI MONTAGNA

Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento di escursionisti.

I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a mille metri; eccezionalmente, data l'importanza turistica del nostro Comune possono essere situati ad altitudine non inferiore a seicento metri presente in più punti del nostro territorio che contemporaneamente devono presentare particolari difficoltà di accesso.

Art. 7.1 Requisiti tecnici ed igienico edilizi

I rifugi di montagna devono avere i seguenti requisiti e servizi minimi:

- a) un locale riservato al gestore - custode;
- b) cucina;
- c) spazio utilizzabile per il consumo dei pasti;
- d) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;
- e) servizi igienico sanitari proporzionati alle capacità ricettive con un minimo di uno per ciascun piano;
- f) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue o altro adeguato sistema di smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- g) posto telefonico o, in caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature radio telefono, telefoni cellulari o similari;
- h) adeguato numero di estintori;
- i) cassetta di pronto soccorso secondo le normative vigenti nonché una barella di soccorso;
- l) lampada esterna accesa dal tramonto all'alba;
- m) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.
- n) locale ricovero di fortuna, durante i periodi di chiusura, sempre accessibile e convenientemente dotato.

Art. 7.2 Adempimenti amministrativi

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio dei rifugi di montagna è concessa dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

- a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione da parte del custode e/o gestore della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi, ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi con meno di venticinque posti letto;
- f) ove necessario, ai sensi delle normative vigenti, certificato di prevenzione incendi;
- g) periodo di esercizio dell'attività;
- h) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

L'autorizzazione per i rifugi di montagna può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in base alle finalità della stessa previo il rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

Il Comune provvede entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza, al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n.733, art. 11, i requisiti antimafia, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché quelli previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalle norme vigenti per la struttura.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della ASL competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento: detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'Art. 109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni di ottemperanza all'obbligo della registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso la compilazione delle apposite schede.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T. competente per territorio, al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica (che deve avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'E.N.I.T. i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25-8-91 n.284 entro il 1° Ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché, entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al Comune un'apposita comunicazione suppletiva, i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o

del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. Tale autorizzazione può essere revocata dal Comune venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

Art. 8

CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ

Sono case religiose e di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1985, N.222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

Art. 8.1

Caratteristiche tecniche ed igienico- edilizie

Le case religiose e di ospitalità, oltre ad essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico sanitarie devono anche possedere i seguenti requisiti minimi ed offrire i seguenti servizi minimi:

- a) accesso indipendente;
- b) per le case esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale N. 17 del 24-11-01, una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di 6 mq per le camere ad un letto, e di 12 mq per le camere a due letti;
- c) un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni 6 posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Ai fini del calcolo di questo rapporto non si calcolano i posti letto in camere dotate di servizi igienici privati;
- d) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq per i primi 10 posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- e) spazio adeguato per eventuale cucina comune;

- f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia , un comodino, scomparto armadio per persona , oltre ad un tavolino ed un cestino portarifiuti per ciascuna camera;
- g) cassetta di pronto soccorso secondo le norme vigenti;
- h) telefono ad uso degli ospiti;
- i) chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) pulizia quotidiana dei locali;
- k) fornitura e cambio della biancheria , ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- l) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento durante la stagione invernale.

Art. 8.2

Adempimenti amministrativi

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' è rilasciata dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:


- a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifica la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifica la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- f) ove necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni , certificato di prevenzione incendi;
- g) regolamento interno della struttura , da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- h) periodo di esercizio dell'attività;
- i) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

L'autorizzazione per le CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali o religiose delle stesse e previo il rilascio dell'apposita autorizzazione sanitaria.

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte della ASL competente per territorio, laddove previsto, interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento: detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 gg dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'Art. 109 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni di ottemperanza all'obbligo della registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso la compilazione delle apposite schede.


15

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla E.P.T competente per territorio, al Comune e dopo la relativa vidimazione e verifica (che deve avvenire entro 30 giorni) da parte dello stesso, alla Regione e all'E.N.I.T. i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 -8-91 n.284 entro il 1° Ottobre di ogni anno e sono relativi al periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno successivo. Durante l'anno, in presenza di detta comunicazione, le tariffe possono essere modificate purché, entro il 1° Marzo di validità delle stesse venga presentata al Comune un'apposita comunicazione suppletiva, i cui prezzi diventeranno applicabili nel periodo compreso tra il primo Giugno ed il 31 Dicembre seguenti.

La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le nuove attività la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati unici.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

La tabella prezzi per l'anno in corso va obbligatoriamente esposta in zona visibile al pubblico nella zona ricevimento o recapito ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle tasse e diritti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali. Tale autorizzazione può essere revocata dal Comune venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare della azienda cessata.

L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella Legge Regionale 17/2001 e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione.

Art. 9 CLASSIFICAZIONE

Gli esercizi ricettivi di cui al presente regolamento sono classificati, ognuno per la propria denominazione in un'unica categoria.

Art. 10 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

- 1) Il Comune è tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell'Autorizzazione e delle prese d'atto per attività ricettive di cui al presente regolamento, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni alla Regione, all'E.P.T., ed alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 2) Il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione ed all'E.P.T. i riepiloghi annuali sulle strutture ricettive in attività.

Art. 11
OBBLIGHI DEL TITOLARE

- 1) I gestori delle strutture,devono presentare ,entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento all'E.P.T. competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.
- 2) La Regione ,di concerto con gli Enti Locali e con gli E.P.T. ,predispone la pubblicazione annuale mediante appositi opuscoli,delle attività extralberghiere ,ai fini della promozione turistica.

Art. 12
SANZIONI

- 1) Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento sprovvisto della specifica autorizzazione,o in maniera difforme da essa.è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 1.032,91 ad Euro 5.164,57;
- 2) L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 154,94 ad Euro 464,81.Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata;
- 3) L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,23 ad Euro 1.032,91.Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata.;
- 4) La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi,nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 154,94 ad Euro 464,81;
- 5) Il superamento della capacità ricettiva consentita,fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna,comporta la sanzione amministrativa della somma da Euro 258,23 ad Euro 1.032,91.Detta sanzione è applicata per ogni singola violazione accertata.
- 6) La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di Euro 51,65;
- 7) Il titolare,il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva,con scritti,stampati o pubblica mente in qualsiasi altro modo ,la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate,soggiace alla sanzione amministrativa della somma da Euro 258,23 ad Euro 1.594,37, sempreché il fatto non costituisca reato.
- 8) In ogni caso di recidiva,le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque,dopo la terza recidiva nello stesso anno solare,si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di mesi uno fino ad un massimo di mesi sei e,quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione,si procede alla revoca della stessa .

Art. 13
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure di cui alle Leggi regionali vigenti.

- 2) I proventi delle sanzioni previste dall'art.23 sono devoluti al Comune nel cui territorio è accertata la violazione;l'Amministrazione Comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con la Legge Regionale n.17 del 24-11-01
- 3) Nel caso in cui sono demandate a soggetti privati attività dichiarative e certificative , il dirigente di grado preposto dispone idonei controlli ,anche a campione,sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive prese dai suddetti soggetti. La scelta dei casi da verificare è effettuata con metodo che ne assicuri l'imparzialità.

Art. 14

OSSERVANZA DI NORME STATALI E REGIONALI

E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali o regionali che regolano l'esercizio delle attività ricettive,in quanto applicabili alle attività disciplinate dal presente Regolamento ed in particolare delle norme riguardanti la Pubblica Sicurezza,la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico sanitaria e l'uso e la tutela del suolo e dell'ambiente.Ove non ve ne siano di applicabili,si procederà per analogia.

Art. 15

NORMA FINALE

- 1) Il presente regolamento andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione presso il Comune di Capaccio
- 2) La presente Regolamento sarà pubblicato mediante avviso a mezzo stampa su almeno un quotidiano locale, mediante avviso pubblico da affiggersi nell'ambito del territorio del Comune di Capaccio, a mezzo Internet sul sito del Comune e ,mediante stralcio o sintesi dello stesso ,con evidenziata la disciplina delle Case e Appartamenti per Vacanza,in occasione dell'invio delle bollettazioni TARSU o Servizi Idrici Integrati. La mancata o insufficiente pubblicazione attraverso tali mezzi del presente regolamento non ne compromette l'efficacia.
- 3) E' fatto obbligo ,a chiunque spetti,di osservare e di far osservare il presente regolamento.

Si allegano schemi di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per ogni specifica attività.

Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -art. 3 -
Attività di: CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto, nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'art.3 della citata L.R. n.17 del 2001 : CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE in Capaccio alla Vian°....., la cui denominazione è:.....

Si precisa che gli alloggi per cui si chiede l'autorizzazione sono in totale n°.....aventi le caratteristiche ed il numero dei posti letto distinti per vano come specificato nella planimetria e nella relazione che si allegano .

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:


- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali , firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica .In caso di gestione in forma imprenditoriale tale relazione tecnica dovrà contenere anche l'indicazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di al n°(solo per case vacanza in forma imprenditoriale), oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione. Nel caso dell' esercizio di locazione di case ed appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale:
- che l'attività viene svolta in forma non imprenditoriale in quanto il dichiarante possiede un massimo di 3 unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria e con la fornitura dei soli servizi di cui all' allegato B della Legge Regionale n° 17/2001.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato B della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al.....
- 5) di obbligarsi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza

.....



Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -Art. 5 -
Attività di: OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto, nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'Art.5 della citata L.R. n.17 de l 2001 : OSTELLI PER LA GIOVENTU' in Capaccio alla Via, n°....., la cui denominazione è:.....

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato Art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:

- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto; oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
- f) autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge 283/62 (qualora presente tra le attività complementare anche la somministrazione di alimenti e bevande).
- g) regolamento interno della struttura.
- h) descrizione dei soggetti che possono utilizzare la struttura

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
- al n°, oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato D della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al
- 5) di obbligarsi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza



Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -Art. 7.
Attività di: RIFUGI DI MONTAGNA
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto, nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'Art.7 della citata L.R. n.17 del 2001 : RIFUGI DI MONTAGNA in Capaccio alla Via, n°....., la cui denominazione è:.....

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato Art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:

- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine delle località , tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione da parte del custode e /o gestore della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi , e i posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso;
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto; oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
- f) autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge 283/62 (qualora presente tra le attività complementare anche la somministrazione di alimenti e bevande;

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
..... al n°, oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato F della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al
- 5) di obbligarsi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza

.....



Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -Art. 2 -
Attività di: AFFITTACAMERE.
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto, nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'Art.2 della citata L.R. n.17 del 2001 :AFFITTACAMERE in Capaccio alla Via, n°....., la cui denominazione è:.....

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato Art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:

- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per vano , indicazione dei servizi igienici a disposizione per gli ospiti nonché dei servizi complementari offerti firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche .
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto; oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
- f) Autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge 283/62 (qualora presente tra le attività complementare anche la somministrazione di alimenti e bevande).

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
- al n°, oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato A della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al
- 5) di obbligarsi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza

.....



Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -Art. 4 -
Attività di: CASE PER FERIE
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto, nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'Art.4 della citata L.R. n.17 del 2001 :CASE PER FERIE in Capaccio alla Via, n°....., la cui denominazione è:.....

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato Art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:

- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto; oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
- f) Autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge 283/62 (qualora presente tra le attività complementare anche la somministrazione di alimenti e bevande).
- g) Regolamento interno della struttura.

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
- al n°, oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato C della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al
- 5) di obbligersi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza



Al Sig.Sindaco del Comune di Capaccio

All'Ufficio Attività Produttive

Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)

Oggetto: Legge Regionale 24/11/2001 n.17 -Art. 8 -
Attività di: CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'
Richiesta di autorizzazione

Il sottoscritto nato a
il..... per conto proprio/oppure in qualità di
ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/2001,

CHIEDE

Il rilascio per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera di cui all'Art.8 della citata L.R. n.17 del 2001 : CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' in Capaccio alla Via n°....., la cui denominazione è:.....

A tal fine si allega alla presente documentazione prevista al citato Art. 9 L.R. 17/2001 e consistente in:


- a) planimetria degli immobili con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per vano , indicazione dei servizi igienici a disposizione per gli ospiti nonché dei servizi complementari offerti firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- b) relazione tecnico- descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria , nella quale si certifica la conformità del/degli immobili alla normativa urbanistica e dell'abbattimento delle barriere architettoniche .
- c) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto; oppure (oltre i 25 posti letto) certificato di prevenzione incendi;
- d) atti comprovanti la disponibilità dei locali (regolarmente registrati);
- e) copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e diritti previste dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
- f) autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art.2 della Legge 283/62 (qualora presente tra le attività complementare anche la somministrazione di alimenti e bevande).
- g) regolamento interno della struttura.

Consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate dall'art.76 D.P.R.28/12/2000, n° 445, dichiara inoltre :

- 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti leggi;
- 2) che la ditta richiedente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
- al n° , oppure che sarà iscritta entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dandovene successiva comunicazione.
- 3) che la struttura da utilizzare per l'esercizio dell'attività possiede i requisiti minimi previsti dall'allegato G della citata L.R. n° 17/2001;
- 4) che il periodo di esercizio dell'attività è dal..... al.....
- 5) di obbligarsi , nell'esercizio dell'attività a rispettare tutte le norme previste dalla L.R. n°17 del 24/11/2001, ed a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l' esercizio delle strutture ricettive extralberghiere approvato dal Comune di Capaccio con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2005.

Con osservanza

.....



PAG. N. 6

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE
TURISMO - SPORT - SPETTACOLI

L'ANNO 2003, IL GIORNO 29 DEL MESE
DI MARZO, NELLA SALA COMUNALE
DI CAPACCIO SCALO È RIUNITA
LA V COMMISSIONE CONSILIARE
SPORT - TURISMO - SPETTACOLO,
DEBITAMENTE CONVOCATO CON NOTA
PROT. N° 4688 DEL 25/03/03

ALLE ORE 17,30 SONO PRESENTI

I COMPONENTI:

BRUNO GIUSEPPE	PRESIDENTE
CAVALLO PIERO	
FARRO LUCIANO	
FRANCIA ROSARIO	
MUCCIOLLO ANGELA	
PAOLILLO MAURIZIO	
PAOLINO PAOLO	
VALLETTA ANGELO	

SECRETARIO VERBALE ALLE

ALLE ORE 17,31 IL PRESIDENTE
DICHARA APERTA LA SEDUTA.
IL CONSIGLIERE FARRO, DOPO
AMPIA DISCUSSIONE, RELATIVA

AGLI ASPETTI TECNICI, URBANISTICI,
 TURISTICI LA COMMISSIONE AD
 UNANIMITÀ DECIDE DI PROPORRE
 LA CONFERENZA DEI SERVIZI COMUNALI,
 SVOLTA: COMMERCIO, TURISMO,
 BILANCIO, URBANISTICA CON
 LA COMMISSIONE COMMERCIO
 AL FINE DI RISOLVERE ALCUNI
 PROBLEMI CHE SONO EMERSI
 DURANTE LA DISCUSSIONE ODIERNA.
 LA CONFERENZA DEI SERVIZI
 DOVRÀ TENERSI POSSIBILMENTE
 ENTRO BREVE TERMINE E CIÒ
 AL FINE DI METTERE IN
 CONDIZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE
 DI APPROVARE LA PROPOSTA
 DI REGOLAMENTO AL PROSSIMO
 CONSIGLIO COMUNALE UTILE.

18 ORE 18 P
 NON AVENDO PIÙ NIENTE DA
 DISCUTERE LA SEDUTA SI
 SCIoglie,

IL PRESIDENTE *[firma]*
[firma] *[firma]*
[firma]
[firma]



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142)

OGGETTO: 10) Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture ricettive extraalberghiere. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole
FAVOREVOLE, SEPPURÈ RITENUTO DUBBIO DELLA L.R.
N. 17/2001 *CR*

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA

(breve esposizione)

Il giorno 01 maggio 2005 alle ore 12,30 presso la sede municipale del Comune di...
appontamento convocato, si è riunita la Commissione Bilancio per discutere gli
esponenti all'ordine del giorno.

Alla suddetta ora risultano presenti: Ferrero, Valletta, Paolillo, Paolino, Franco
Cavallo, Alencarlo, Bruno -

Alle ~~ore~~ suddette ore il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Presidente passa a trattare il primo punto: Helene Portum.
La Commissione, dopo avere discusso, chiede per una più approfondita esame
della questione gli acquisiti e gli atti intervenuti dal 2002 ad oggi
tra l'Ente ed il Comune relativi ai rapporti controversi, tra cui
il Piano Tecnico per gli anni 2003-2004 come previsto dall'art. 6 della
convenzione, al Reparto di del Servizio Tecnico e Pubblica Istruzione.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto: S.I.A.

La Commissione chiede al Responsabile del Servizio LL.PP. tutti
gli atti riguardanti i rapporti tra la Libe ed il Comune.

Infine chiede al Presidente del Consiglio di insorgere all'ordine del
giorno del prossimo Consiglio la nomina di una Commissione
d'indagine per esaminare i rapporti con l'Helene-Portum e la
Libe.

Alle ore 1,30 la seduta viene sciolta.

Il Segretario
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

Il Consigliere
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE

N.ro	DATA	OGGETTO
		Spedizione alla sez. Prov. Comit. Reg. controllo
		Ricezione della sez. Prov. Comit. Reg. controllo

VI Commissione

Adelli' tenuta del mese di Marzo, Nuova Casa 4
 deliberante convocata, si e' riunita la
 commissione per l'approvazione del P.C.
 del Marzo 2005 - Reparto di esecuzione in
 autorizzati per l'esecuzione delle strutture
 Sono presenti:

Fosquato Carlo
 Vizzuto Paolo
 Fazio Ludovico
 Fazio Paolo
 Vizzuto Paolo

Presidente

Il Comitato Provinciale di controllo in
 merito alla deliberazione
 di Associazioni Consiglieri
 che consistono in una lettera
 di loro essere fatto ed approvato
 di loro essere approvato dalla loro
 di loro essere approvato dalla loro

Il Comitato Provinciale di controllo in
 merito alla deliberazione
 di Associazioni Consiglieri
 che consistono in una lettera
 di loro essere fatto ed approvato
 di loro essere approvato dalla loro
 di loro essere approvato dalla loro

[Handwritten signatures and notes]
 Segn. *[Signature]*
[Signature]

Provvedimenti della Sez. Prov. G.R.C.	Richiesta di	Riesame	Atto	Prot. N.ro	DATA

Alcuna Distribuzione
 Comune, Atti del 12, 20
 Commissionari VI
 convocato per il primo
 materia di ricorso alle
 norme estralberate - Approvazioni -

Il Comitato Provinciale di controllo in
 merito alla deliberazione
 di Associazioni Consiglieri
 che consistono in una lettera
 di loro essere fatto ed approvato
 di loro essere approvato dalla loro
 di loro essere approvato dalla loro

Il Comitato Provinciale di controllo in
 merito alla deliberazione
 di Associazioni Consiglieri
 che consistono in una lettera
 di loro essere fatto ed approvato
 di loro essere approvato dalla loro
 di loro essere approvato dalla loro

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI:

CAVALLO: Anche se il regolamento è un duplicato del regolamento tipo adottato dalla Regione Campania, annuncia il proprio voto favorevole, invitando l'Amministrazione ad un maggiore controllo e vigilanza sul territorio.

PAOLINO: Il Regolamento così emendato è meritevole di approvazione.

CAVALLO: Nell'annunciare il proprio voto favorevole ricorda che, come detto in campagna elettorale ed in special modo sostenuto dal V. Sindaco Voza, è necessario sostenere il turismo ed intensificare i controlli.

DESIMONE: E' d'accordo con il V. Sindaco nel ritenere valido il regolamento. Occorre, però, favorire le iniziative adottando, magari, norme collaterali per facilitare l'adeguamento delle strutture.

PAOLILLO: Propone la modifica dell'art. 3.2, lett. J), nel modo seguente: " Le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse e dei diritti previsti dalle normative vigenti e dei regolamenti comunali".

SINDACO: Siccome le strutture extralberghiere raggiungono circa l'80% della ricettività sul territorio comunale, è necessario che le stesse vengano adeguate e migliorate per come previsto dalla legge e dal regolamento. Per dare una svolta al futuro turistico del nostro Comune, solo le aziende autorizzate saranno inserite nel Portale del turismo recentemente istituito, ed annullate quelle abusive.

DESIMONE: Chiarisce che riteneva utile che il regolamento andava accompagnato con una regolamentazione edilizia per agevolare l'adeguamento delle strutture esistenti.

SI ALLONTANA PAOLINO.